

12

---

P E R

D. GIOVANNI DEL GIUDICE.


---




2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**I**L S. C. deve decidere tre gravami prodotti nella causa, che si agita in Vicaria tra D. Giovanni del Giudice, e gli eredi di Aniello Marasca. Nascendo ciascuno di essi da fatti particolari, sia bene parlarne separatamente, e quelle cose dire in parlando di ognuno, che ad esso precisamente appartengono. Esponendo con quest' ordine i fatti, e mettendo le ragioni di D. Giovanni nostro clientolo nella chiarezza, che possiamo maggiore, crediamo, che venga a manifestarsi da se la giustizia della causa sua, e rimangano disnebbiate quelle caligini, che si son lusingati di spargere con profitto i contraddittori.

A 2

Pri-

## P r i m o g r a v a m e .

**C**On decreto de' 13 di maggio dell' anno 1769, interposto dal Configliere D. Salvatore Gentile, Giudice allora della G. C., fu ordinato, che: *pro omnibus descriptis in primo capite relationis* (ch'era una relazione fatta dall' Ingegniere D. Niccola Cannitelli, di cui qui appresso si dirà) *usque ad nonum caput, compensentur in beneficium D. Joannis del Giudice ducati 456 cum extaleo debito, & debendo* (da D. Giovanni) *pro affictu ruris & sylva: & pariter compensentur alii ducati 19. 55 pro pretio faseolorum* (1).

Di questo decreto si gravò Aniello Marasca con istanza: e per il contrario il del Giudice ne dimandò la conferma con supplica al S. C., la quale ora è da essere riferita.

Or perchè si vegga la giustizia del decreto, e della supplica che vuol sostenerlo, e s' intenda medesimamente, ch'è sia quello, che nel decreto si dice, giova narrare brevemente alcuni fatti.

Aniello Marasca, il dì 26 di aprile dell' anno 1767, diè a fitto per dodici anni, con facoltà di continuare, a D. Giovanni del Giudice, una masseria sita non molto lontano dalla villa di ariguano, per l' annuo estagio di ducati 450. Nell' istromento, che funne stipolato dal notajo Francesco Maffei, varie cose convennero, ed a diverse prestazioni si obbligò il Marasca. Si obbligò primieramente a dover dare al del Giudice ne' mesi di

(1) Fol. 131. ar. N. M. & fol. 102. N. C.

di luglio, e di agosto di ciascun anno 2500 *spalarroni*, o *cime di perricche*; e mancando lui di adempiere a questa promessa, diedegli facoltà di farne compera a suo danno, ed a suo conto (1). Convennero secondariamente, che nel mese di maggio di quell' anno gli dovesse dare la casa, ch' era compresa nel fitto, accomodata secondo la consuetudine napoletana; ed in caso che avesse mancato il Marasca, si diede facoltà al del Giudice di farla accomodare, e ritenere la spesa dalla piggiione annua (2). Convennero ancora, che gli dovesse dare il letto del vinacciajo nel mese di luglio (3): trenta fusti per riponer vino, senza difetto, nel mese di agosto, e tre tinacci nel mese di settembre dello stesso anno (4).

Queste sono alcune delle cose promesse dal Marasca, e convenute con quel contratto: e queste stesse son quelle, che non furon da lui per niente adempiute. Non fu però, che e' non volle già per trascuratezza adempierle; ma nol volle per arte finissima, e per farsi agevole la via a ciò, che a danno del nostro clientolo aveva egli già destinato di voler fare. Ecco. Era quella parte di casa locata così mal tenuta, che non poteva in niun modo essere abitata (5): non potea dunque il del Giudice colà nella masseria stanziare, quantunque i suoi interessi avessero richiesta

---

[1] Quarto patto dell' istromento *fol. 14. a r.*

(2) Ottavo, e nono patto dell' istromento, *fol. 16. C. a r.*

(3) Undecimo patto dell' istromento *fol. 17.*

(4) Dodicesimo patto *fol. 17. a r.*

(5) *Fol. 44.*

( VI )

la sua presenza; e convennele, fino a che quella non si rendette abitabile, di non trasferircisi. Di qui nacque la più prospera occasione al Marasca di devastare il podere. Allora con una impertinenza tutta nuova, e strana è si messe a succidere considerevole quantità di legnami; ed altri, che a sostener le viti avea fatti adattare il del Giudice, tols' egli via. E con temerità degna di seria punizione, portò tant' oltre i suoi trasporti, che non si rimase di fradicare di molte viti (1). E perchè ciò non gli sembrava il maggior guaſto, che potesse dare al podere, ch'è allora considerava al nostro clientolo più, che a lui appartenere, v' introdusse ancora al pascolo de' cavalli, de' buoi, delle capre, animali dannosissimi alle campagne. Al che non potette riparare D. Giovanni, se non coll' autorità del Tribunale (2).

Questi, che pur molti sono, e gravi, non sono non però tutt' i danni, che il del Giudice sofferrì. Altri gliene avea apparecchiati il Marasca alquanto peggiori, e architettati coll' ajuto delle più scaltre macchinazioni, cioè, avea venduto di nascosto ad un tal Niccola Petagna le uve dell' anno 1767, le quali eran le prime, che comprese nel fitto, si appartenevano al del Giudice. Questi dunque, che di tali cose sentore alcuno non ebbe, quando quelle furon mature, le fece raccogliere, e comprandone dette altre molte, gliel' unì, e'l vino tutto quanto, che dalle une, e dalle altre fu spresso, ripose

---

(1) Fol. 40. 46. at. al 48. & 50. in fin.

(2) Fol. 122. at. & 124.

se nel cellajo della masseria . Le speranze di D. Giovanni erano assai ragionevoli , come sogliono esser quelle , che i padroni fanno sulla roba loro : ed eran le speranze di farne la vendita , e provvedere col prezzo a' suoi bisogni . Pur si trovò del suo disegno fallito : da che il Petagna , che ne avea fatta la compera un' anno prima , che il fitto fosse di D. Giovanni (1) , fece sottoporre il vino a sequestro , dal quale non fu esente nemmeno quello , che era frutto delle uve comprate da D. Giovanni . Dolente egli di ciò , dimandò alla G. C. , che il Marasca il dovesse cavare indenne del sequestro del vino , e ristorare de' danni quindi derivati (2).

Vide il Marasca chiarissimo, qual doveva essere l'esito delle cose dedotte, e quanta ragione di averle dedotte avesse avuta il nostro clientolo . E perchè l'animo non gli comportava, che queste cose a più chiara cognizione venissero, e il Tribunale tutte le sapesse, come che la sua coscienza il rimordeva, estimò cosa a lui giovevole di prevenir quella giudicatura, alla quale con maggior suo danno dovea venire la G. C. Fece opera perciò, che comuni amici avessero indotto D. Giovanni a convenire amichevolmente tutte le pendenze . Con foglio di convenzione adunque si obbligò egli l'anno 1768 di pagare a D. Giovanni il prezzo di tutte quelle cose, che e' aveva tolte dalla masseria, e di rifarlo in denaro degli adempimenti, a' quali era per espresso patto tenuto, e

---

(1) Fol. 24. C 112.

(2) Fol. 112. C 124. at.

altres) de'danni sofferti per la mancanza delle cose promesse, e per lo sequestro del vino fatto ad istanza del Petagna, che avea causa da effolui ( 2 ). Egli in tanto il Marasca, forse per non alterare il suo costume, operò per quanto potè, che le cose convenute rimanessero scritte, senza che loro seguisse effetto niuno: onde l' occasione di nuovi disgusti infra di loro, anzi che scemare, rimettea più vigorose radici.

Era alla comun quiete richiesto, che si determinasse da intelligente persona il valore di quello, a che, dovendo, non avea adempiuto il Marasca: di ciò, che dallo stabile avea tolto: degli interessi recati al nostro clientolo. Estimarono essi potere ottimamente far tanto l' Ingegnere **D. Niccola Camicotti**. Onde fu, che ambidue lo eleffero (1), e della cognizione di tutte le predette cose lo incaricarono (2), perchè con due persone esperti delle cose campestri, le quali anche di comun consenso furono elette (3), potesse ogni cosa deciferare. E per fare, che le cose fossero remaste tutte decise con certezza, per modo che più lite fra loro non ci potesse nascere, e ad ogni futura controversia si mozzassero le radici, fu comune volontà, che si circoscrivessero i confini del podere locato, restando ad ogn' uno certi, e determinati i limiti di quan-  
to

---

(2) Fol. 22. ad 26.

(1) Fol. 106. ar. 6. 125. ar.

(2) Fol. 125. ar.

(3) Fol. 106. ar.

to gli apparteneva (1). Alle quali cose in se giustissime vollero, che intervenisse pure il Commissario della causa, a carico non però di D. Giovanni (2).

Ed ecco che ad un decreto della G. C., col quale si ordinò, seguì l' accesso formale il giorno diecennove del mese di settembre dell' anno 1768, nel quale intervenne il Commissario, l' Ingegniere, e le parti, e gli avvocati loro (3), ed alla presenza di tutti fecesi la perizia, in facendo la quale furono una per una discusse, e dettagliate tutte le cose, che si erano dedotte (4).

Vide allora con proprj occhi non che il Commissario, ma con lui videro le parti collitiganti, e gli avvocati, e procuratori loro; e vide altresì l' Ingegniere dalle parti eletto, e le persone esperti, che di comun volontà eran presenti, esser vera la mancanza delle cose locate, così appunto, come avea esposto D. Giovanni; e riconobbero senza disputa i danni ad esso D. Giovanni per causa del Marasca avvenuti: ed estimarono ancora, quanta la somma fusse, che il Marasca dovea ed in compenso delle mancanti cose, ed in ristorazione de' danni, pagare. Dalla piena cognizione di tali cose nacque poi la relazione. Data che essa fu fuori, tutto che in alcun modo recasse del disvantaggio a D. Giovanni, per lo giusto desiderio, ch' e' avea, di veder tolta di  
mez-

(1) Fol. 55. *as.* O 57.

(2) Fol. 123, *as.*

(3) Fol. 32. *as.*

(4) Fol. 27. O *sequ.*

mezzo ogni controversia, ne fu contento, come non era dispiaciuta al Marasca, a cui sembrò assai ragionevole. Sicchè non ci avendo gravame, il mese di dicembre di quell' anno si ordinò, che si eseguisse (2), onde poi il mese di febbrajo del seguente anno 1769, intese le parti, se ne fece la discussione, della quale la somma è questa. Di quelle partite, le quali riguardavano gli adempimenti, condiscesse il Commissario a dare ulterior termine di tempo al Marasca, nel giro del quale gli avesse avuti a fare, non pure colla intelligenza del Cannitelli, che coll'assistenza del nostro clientolo: faggiungendosi nel decreto, che qualora fra il prescritto tempo fatti non gli avesse, si fosse di tali partite nella quantità liquidata dato il compenso a D. Giovanni. Di quelle poi riguardanti i legnami, e le altre cose, le quali il Marasca avea tolto dalla masseria, ne fu ordinato il compenso in beneficio di D. Giovanni. Parimente fu ordinato il compenso de' danni sofferti da D. Giovanni per lo sequestro del vino, che montavano a sessanta ducati: e fu degli altri danni dedotti in giudizio, fu dato termine (2).

Discussa la relazione nella maniera da noi detta, non adempì il Marasca a niuna delle cose ordinate col decreto della discussione, e se ne stava così, come fuol dirsi, colle mani alla cintola, non altrimenti che si avesse potuto fare uom, cui niente fosse appartenuto. La sua indifferenza coll' andar del tempo,

---

(2) Fol. 108. N. C.

(3) Fol. 108. O 129.

divenne letargo, dal quale non seppe scuoterlo nè la ubbidienza dovuta alla G. C., nè le molte, e calde premure di D. Giovanni. Quindi fu, che la G. C. di tanto il nostro clientolo supplicandola, die' fuori quel decreto, di cui noi la parte a ciò necessaria riferimmo nel principio di questo capitolo.

I fatti fin qui narrati ne danno la intelligenza del decreto. Della sua giustizia non occorre, che si dica. Avea mancato il Marasca di adempiere a' patti della locazione: avea svelto delle viti e de' legnami: era stato cagione, per cui D. Giovanni soffersse il sequestro: avea recato di molti danni. Qual dovea essere la provvidenza della G. C., se non quella, ch' essa con somma giustizia diede? ordinò dunque compenso per le cose certe, e le incerte sottopose a termine. Or, se la G. C. quello fece, che era mestieri, che fatto avesse; egli è evidente, non avere il Marasca niuna giusta ragione da opporsi; e conseguentemente a noi lice sperare, che il S. C., niun conto tenendo delle ingiuste opposizioni, abbia a confermare il decreto della G. C.

## S e c o n d o g r a v a m e .

**I**L secondo gravame prodotto dal Marasca riguarda l'esame, e la cognizione di un punto, che a gravami non dovrebbe soggiacere, se non quando si voglia turbare, e sconvolgere la chiara intelligenza di un istromento, in modo che dica quello, che non disse mai, e che non fu volontà de' contraenti, che dicesse, e che dica cose contrarie a quelle che dice. Ed esso è questo.

Il podere locato è parte atto a coltura, e parte con-

siene selve cedute. Il Marasca, i di cui fatti manifestano a bastanza quale animo egli si avesse, prima di fare la locazione al nostro clientolo, avea vendute ad alcuni detti di Majone quasi tutte le selve dell'intero stabile: e questa vendita tacendo del tutto al nostro clientolo, e nascondendola, la maggior parte di esse nel fitto comprese. Era D. Giovanni, che di ciò niente sapea, nella sua maggior tranquillizza, quando la G. C., ad istanza de' compratori, a' 18 di aprile dell' anno 1769, fecogli ordine, che nelle vendute selve niente innovasse (1). A questo, che fu per lui un tuono tanto più grande, e più improvviso, quanto meno aspettato, dimandò, che si facesse riconoscere dal predetto Ingegniere Cannitelli la mancanza delle selve locate, intervenendoci pure il Commissario, se si estimasse il valore, e si condannasse il Marasca a pagargli una quantità di denaro corrispondente alla mancanza di esse: onde fu, che la G. C., il dì 19 di febbrajo dell' anno 1770, fece il seguente decreto: *idem magnificus Architectus D. Nicolaus Cannitelli alias electus, partibus requisitis, iterum se conferat ad territorium in actis deductam, cum intervenitu Domini causa Commissarii, & habens pra oculis tam instrumentum locationis facta per Agnelum Marasca in beneficium D. Joannis del Giudice, quam instrumentum venditionis sylvae per eundem Marasca precedenter facta in beneficium fratrum de Majone, deducat ex annuo censu id quod interest dicto D. Joanni, ob deficientiam enunciata sylvae, & referat cum aliis occurrentibus, ad finem providendi: & nihilominus Dominus causa Commissarius super faciem loci det ordines sibi*

---

(1) Fol. 114. N. C.

*sibi melius visos circa alia deducta* da D. Giovanni (1). Di questo decreto, in ogni sua parte giustissimo, non seppe dolersi il Marasca, intanto che passato il termine legale a produrne richiamo, si ordinò, che si eseguisse (2). Ma provveduto poi il Marasca di nuovi difensori, questi furon di avviso, che quel decreto non si dovea lasciar correre senza richiamo; onde fu, che alli 24 di aprile dell'anno 1770 se ne richiamarono con supplica, nella quale dedussero la prima volta, che le selve erano escluse dal fitto (3). Cominciossi allora a far disputa intorno a ciò, se doveasi, passato il tempo legale, ricevere il gravame: e mentre questa disputa facevasi, passò di questa vita Aniello Marasca. Entrarono allora nella lite a sostenere il gravame prodotto dal padre loro Vincenzio, e gli altri figliuoli di Aniello, ed alle cose dedotte dal padre inerirono, con i quali in giudizio fu ammesso il gravame (4). Era a discutersi il gravame, cioè il punto, se le selve ivan comprese nel fitto, quando per isciagura si disperdettero i processi. Di che a noi piace del tutto tacere: i quali poi furon comunque rifatti con i due notamenti, cioè con quello del Commissario, e con quello de' Marasca, e colla relazione altresì di Cannitelli, ch'essi esibirono, volendo che con tali carte si fosse decisa la causa: che sono que' notamenti, a quali, ci siam rimessi ne' fatti. Dovendosi dunque con que-

---

(1) *Fol. 134. in fin. C. a r. N. M. fol. 115. a r. N. C.*

(2) *Fol. 134. a r. N. M. Fol. 115. N. C.*

(3) *Fol. 135. N. M. fol. 116. N. C.*

(4) *Fol. 116. N. C. fol. 135. N. M.*

queste carte ora proporre la causa; noi in esclusione della eccezione proposta, farem vedere, che le selve tanto è falso, che siano escluse dal fitto, che anzi per lo contrario esse ne sono la principal parte: ed il proveremo così.

Sembraci, che a provar tanto sia bene vedere, quanto, e quale terreno possedeva il Marasca, quanta, e qual parte di esso abbia inclusa nel fitto, quanta, e quale sia quella, che ne abbia esclusa. Per fare ciò, noi, più che di altre pruove, ci varremo dell'istromento, documento più certo, e indubitato del quale, onde cogliere si possa quello, che abbianfi fatto i contraenti, non sapremmo addurre: e l'andremo altresì per una certa sovrabbondanza cogliendo dalle scritture messe nel processo da' contraddittori, ch'essi per quanto avessero adoperato a covrire di una certa oscurità il vero, non hanno per una naturale resistenza della verità potuto conseguirlo.

Coll'istromento adunque disse il Marasca, ch'è possedeva una masseria nella villa di antignano, pervenuta tagli, per contratto enfiteutico, dal Monistero di S. Chiara di questa Città. Disse, in che consistea, e com'era da più, e diverse parti, che la formavano, composta. Finalmente la descrisse confinata con i beni de' Camaldolesi, con que' de' Capparelli, con via pubblica, e con altri. Ed ecco con quanta minutezza, e precisione il fece. *Afferì dunque, avere, tenere, e possedere una masseria arbustata, vitata, e fruttata consistente in più, e diversi membri, e lenze superiori, ed inferiori, con loro limiti, e selve con casa sita, e posta in tenimento della villa della Renella, e propriamente dove si dice l'ospizio delli Camaldoli, confinante con i beni de PP.*

Ca-

*Camaldolese, beni delli Capparelli, via publica, ed altri confini: la medesima masseria con casa, e selva, che da circa anni dieci otto dal Regio Monistero di S. Chiara di questa predetta Città li fu conceduta in emphyteusim perpetuum per l'annuo canone di ducati quattrocento cinquantesi (1). Di queste parole, e di queste espressioni cotanto nette, chiare, individuali si valse il Marasca per indicare, e circoscrivere, qual fosse e quanto il podere, ch'è possedeva, come, e perchè il possedesse.*

Vediam ora, quanta parte di esso, e quale sia stata quella, che diede a fitto: Ecco. *Ave affittato, ed in affitto ha dato, e concesso al medesimo D. Giovanni la sopraccennata massaria, una con tutte le sue pertinenze, ed adjacenze, a corpo, e non a misura, e per quella capacità che è, ed al presente si ritrova, nell'istesso modo, e forma, che ad esso magnifico Aniello è pervenuta, e spetta per causa della consuetudine sudetta: Præter, ed eccetto di ciò, che infra si dirà (2). Secondoche suonano le qui addotte parole, locò il Marasca tutto intero quel podere, ch'egli, com' enfiteuta del Monistero possedeva, tranne quelle parti sole, che doveano dichiararsi appresso. Donde consegua, che ogni altra sua parte, sia di selve, sia di arbusto fruttifero, vada nella locazione compresa. E chi potrebbe metter dubbio, che se a quel solo, che per noi si è addotto, si fosse ristretto l'istromento, senza niuna riferba, od altra eccezion contenere, non sarebbe quella stata una perfetta locazione di tutto quanto quel podere, che al Marasca era perve-*

(1) Fol. II.

(2) Fol. II. a r.

nuto dal Monistero? certamente nuno! La qual cosa il Marasca, uomo grandemente avveduto, intendendo affai bene, volle espressamente escludere dal fitto quelle parti, che non voleva, che in quello andasser comprese. Ed è lo seppe affai acconciamente fare. Il fece adunque in questa guisa. Dal detto affitto s'intenda esclusa la lenza detta ~~ella~~ *via*, quale presentemente si ritrova affittata a Nardo Vivencio per annui duc. 100., come anco l'erbo, ed il piccolo cavone sito da sotto il cortile di capacità scarse moggia due, circoscritto da suo piccolo lemire, e strada, che lo divide dalla masseria ~~fuotta~~: quali membri restino riserbati in pieno dominio di esso magnifico Aniello: ma tutto il rimanente resti incluso nel medesimo sudetto affitto (1). Ed appresso altre riserbe fece il Marasca: In detto affitto s'intendono, e siano compresi ~~in~~ *qualsivogliano* alberi, fruttiferi, e selvaggi, al presente esistenti, e che esistevano in detta masseria, seu lenze, e loro limiti superiori, ed inferiori, con restare soltanto riserbati in beneficio di detto Aniello tutti li travi di castagno, che al presente esistono nelli limiti di tali lenze, e non altro: Con che però tutta la sfoderatura de' medesimi debba anche andare in beneficio di esso D. Giovanni. (2)

L'istromento ne mostra chiaro, che il Marasca quel podere intendeva locare, e di fatto tocò, che era a lui pervenuto dal Monistero. E' descrisse il luogo, ov' era posto: in che consistea: quali confini avea: la ragione, onde se ne trovava nel possesso: il canone, che

(1) Secondo patto dell'istromento fol. 14.

(2) Terzo patto dell'istromento fol. 14.

( XVII )

annualmente pagava . In questo podere, ch'è descritto, son comprese le *selve* , come parti di esso, a lui pervenute con la enfiteusi : e il canone , che disse pagare, va pagato per tutto il podere, cioè per le *selve* non meno, che per lo *feminatorio*, senza niuna distinzione. Quel podere , che aveva descritto , locò tal quale a lui si apparteneva per la enfiteusi già detta : nè detrasse sì bene alcune parti. Donde possiamo concludentemente dedurre, che detratte quelle sole parti del podere, le quali furono espressamente riserbate, ed escluse dal fitto , tutto il rimanente sia nella locazione compreso.

E che il fatto così stesse, non dubitò nè pure lo stesso Marasca . Il mese di marzo dell' anno 1769 esso il Marasca dimandò , che si numerassero gli alberi , che erano nel podere locato (1) . Nel contraddittorio il Marasca non si sognò di opporre , che le *selve* erano escluse dal fitto. Questa stravaganza non si è udita, se non poco prima che fosse trapassato. Eliggette dunque ciascun de' litiganti nel contraddittorio una persona esperta per fare la numerazione, la quale fu fatta alli 23 del mese già detto, presenti il Marasca, e D. Giovanni. Era allora tempo da vedere, se le *selve* doveano esser numerate : era tempo da poter fare quella opposizione , che poi , senz' averne ragione alcuna , si vede fatta . Niente di ciò seguì. Il Marasca , che sapea , che tutto avea affittato , e che al fatto suo, e al chiaro istamento contraddire non voleva, fece numerare colla maggior pace del mondo, e

B

fen.

---

(1) Fol. 130. ar.

senza dolersene , gli alberi, ch' erano nelle selve (1). Questo fatto non è desso una conferma, una spiega, una interpretazione dell'istromento fatta da colui, che avrebbe dovuto opporsi , e non si oppose , perchè vide con ciò altro non farsi , se non che eseguirsi l'istromento da lui stipolato? Aggiungasi a questo un'altro fatto di tanta efficacia che solo, e senza niun'altra pruova, basterebbe a decidere la controversia. L'anno 1769 Aniello Marasca per far dispetto al del Giudice , dimandò, che gli si vietasse di andare per le parti del podere non locate, ch'è descritte quali erano : e tenutosene contraddittorio , qual fu il decreto , che si fece? eccolo: che D. Giovanni , ed i fratelli suoi altresì *non accedant ad territoria excepta ab affectu, nempe la lenza detta della via, l'orto, ed il cavone servata forma instrumenti affectus* (2): Del qual decreto il Marasca, che ne avea fatto istanza, fu lieto e contento. E qual maggior pruova anderem noi cercando in dimostrazione, che tutto il podere, quanto esso è, fu locato, a sola riserba delle eccettuate parti? A noi sembra, che abuseremmo del tempo, se più ci occupassimo a voler far chiaro quello , che da se stesso è chiarissimo.

L'istromento, e quello altresì, che fece Aniello Marasca, uniformemente all'istromento fan vedere, che il podere fu locato interamente al del Giudice, tal quale era pervenuto dal Monistero al Marasca : e che quelle parti sole, e non più, non vadan comprese nel fatto, che ne furono espressamente escluse. Questa è una chia-

(1) Fol. 145.

(2) Fol. 112. N.C.

chiarezza , che falta agli occhi di ognuno . Ma quando poi così chiara cosa non fosse , com'essa è , e contenesse per l'opposto delle dubbiezze e delle ambiguità , nemmeno potrebbero trarne niun profitto i contraddittori , da che farebbe da farne la interpretazione contra di loro . Dice rotondamente Papiniano : *Veteribus placet , pactionem obscuram , vel ambiguam , venditori , & qui locavit nocere : in quorum fuit potestate legem apertius conscribere* (1); la qual legge commentando il Cujaccio così ragiona : *Istius regula ratio est optima , quia scilicet quum venditor , aut locator , qui eam legem dixit , & apposuit in venditione , aut locatione , potuerit re integra eam apertius condicere , & conscribere , cum potuerit , nec dixerit , in dolo versari videtur , idest , emptorem , aut conductorem decipere voluisse videtur . Merito igitur interpretatio contra eum fit potius , quam contra emptorem , aut conductorem . Imo id potius accipitur , quod est utilius emptori , & conductori , cujus oratio ambigua etiam in sermone quotidiano tendicula est quedam , quæ ei , qui retendit potius fraudi esse debet* (2) .

- II. Fabro , con equal chiarezza , così favella : *Nihil est quod melius dici possit , quam quod ait hæc lex , faciendam esse interpretationem contra eum , qui percipit legem apertius conscribere , ac proinde contra venditorem potius , quam contra emptorem . Item contra locatorem potius , quam contra conductorem . Prius enim est , ut quis velit vendere , vel locare , quam ut alius emere , vel conducere : venditoris igitur est , aut loca-*

(1) L. 39. D. de pactionibus.

(2) In lib. 5. quæst. Pap.

*resis legem contractus conscribere, non emptoris, non conductoris, quod & traditum est in leg. in contrahenda 172 de regulis jur. lege Labeo scripsit 21 de contr. emt. (1). Ed il Gotifredo (2), ed il Forstero [3], furono agli già detti nel sentimento uniformi: Dunque, quando anche, come non lo è, fosse oscuro, se tutte le parti del potere locato fossero comprese nella locazione, sarebbe la sicurezza, e il dubbio da interpretare in favore del nostro clientolo. Or quanta è ora la ragion sua, da che la volontà del Marasca, e i fatti di lui, fedelissimi interpreti dell' animo, e le leggi, e coloro, che ottimi maestri ne sono nella intelligenza di esse, tutti insieme a suo favor dicono? e dicono quello, che la ragione maestra, e reina di ogni interpretazione, insegna che si debba sentir fatto.*

~~Quasi tutti contenti di aver accennato que' fatti, onde la~~ ragion nasce del nostro clientolo, qui tacerci, se i contraddittori non ci spignessero oltre a dire poche altre cose. Essi, che ragion valida non sanno vedere per sostenere, se non la causa, che non possono, l'impegno almeno, nel quale sono entrati, ricorrono a quel soccorso, per mezzo del quale ogni nodo si scioglie: ma di questo modesto ajuto è si valgono così parca, e discretamente, che mostran bene di non esserne persuasi, e di non adoperarlo, se non che per dir tutto in difesa della causa. Pretendono essi dunque, che nell'istromento sia scritto *selve*, non già *selva*: e perciò vogliono, che la locazione

---

(1) *Ad. d. l. 39.*

(2) *Ad l. 172. de R. J.*

(3) *De Pactis cap. 8. mem. 6.*

ne debba intendersi fatta delle *selve*, non della *selva*. E siccome le *selve* essi dicono , che sieno quei cespiti castagnuoli , che stanno sparsi quà , e là nell' arbusto fruttifero, così fanno opera che si creda, che sievi una *selva* di settantuno moggia che componga un corpo solo *rubi adjacens* , come si spiegano (1) la quale voglion sostenere, che vada esclusa dal fitto . Ora noi lasciando addietro di dire quanto misero ajuto, e debole e sforzato colpo d'ingegno sia questo , a quello amiamo attenerci in rispondendo, che il fatto ci somministra. Fatto sta dunque, che questa unita *selva* giacente appresso all' arbusto fruttifero non ci ha. Ed a render chiaro questo , e' mestieri che si sappia , che l'arbusto fruttifero, anzi che avere una sola continenza, e' diviso in più parti, ed occupando le sommità del disugual fondo, forma di tanto in tanto di alcune collinette. Ciascuna delle quali è circondata a cinta nelle inclinazioni da piante selvagge di diversa specie , la maggior parte delle quali e' di castagne. E queste coste circondanti son quelle , che diconsi selve . Ora queste coste selvose, come parti del podere locato, e contenute ne' limiti della locazione , vanno in quella comprese. E in grazia de' nostri contraddittori riduciamo alla memoria de' savissimi Giudici le ragioni, per le quali appare chiarissimo, ch'esse sono nella locazione contenute. Il Marasca locò tutto il podere , che possedea col titolo di enfiteusi: le *selve* sono parte di quel podere : dunque esse sono comprese nella locazione. Aggiungasi, che queste parti selvose , come adiacenze e pertinenze della masseria, furono espressamen-

(1) Fol. 175. as.

te comprese nella locazione. Ed oltre a ciò, non fosse entro i limiti e confini dati al fondo nella locazione? Di più: quella parte del podere, che egli non volle locare, escluse espressamente: dunque, da che non ne furono escluse le *selve*, si coglie, ch'esse ci vadan comprese. In oltre, per escluderne quelle parti, che ne furono escluse, si valse il Marasca di espresse, e chiare parole: se tanto fece in quelle, com'è da pensare, che non averebbe altrettanto fatto in escludendone queste? La ragione non sofferisce, che si pensi così.

Si oppone, che le *selve* erano già vendute in tempo della locazione, e che il Marasca quello non poteva locare, che allora suo non era. Rispondiamo brevemente: che le *selve* eran vendute, era un fatto ignoto al nostro clientolo, e notissimo al locatore: e questo appunto è quel dolo, che nuoce all'autor suo, come mille leggi aperte stabiliscono. Ma come si potrebbe da un dolo far nascere ragione, e difesa? Nè questo non lodevole fatto può escludere, che le *selve* al nostro clientolo appartengano. Avea lo stesso Marasca venduto anche le uve della prima vendemia compresa nel fitto, e non perciò non si giudicò poi, che quelle appartenessero a D. Giovanni, e non fu ordinato, che gli si desse il compenso de' danni, che avea sofferti per lo sequestro.

Se dunque le *selve*, che i Majone, con titolo di compera, posseggono, van comprese nel fitto fatto a D. Giovanni dopo la vendita, non è ben dritto, che dall'estaglio del conduttore si deduca somma corrispondente alla mancanza della cosa locata? e non dè tanto farsi dall'Ingegniere, di cui n'è propria la cognizione? e non dè questi aver presente la cosa stessa, per estimarne il valore,

lore, che altrimenti non può? e non è bene ancora, che il faccia, presente il Commissario, il quale, rimuovendo ogni fraude, quello farà, che si faccia, che giusto sia, e vero, e retto, quando di questa spesa si carica il nostro clientolo? onde il decreto della G. C., che tanto ordina, dè essere confermato.

### T e r z o g r a v a m e .

**I**L terzo gravame non dagli Marasca, come i due primi, ma è stato prodotto da D. Giovanni del Giudice. Si gravò egli di un decreto dato fuori dal Sig. D. Antonio Carpentieri alli 21 di luglio dell'anno 1770, ordinante, ch'è pagasse ai Marasca ducati ottantacinque, e grani quarantuno dovuti per estagli (1): ed è assai ragionevole il gravame, come quello, che a troppa soda ragione è appoggiato. Questo debito, si vuole, che nasca da una relazione fatta per istruzione della G. C. Sia vero il debito, il che non è, e sia nella somma, che si pretende, come può reggere a fronte de' crediti del nostro clientolo, i quali sono di somma assai maggiore? Questi son crediti, che assai maggior chiarezza hanno, che il debito non ha. Dunque non si dee obbligare il preteso debitore a pagar quello, che dè poi ripetere. Ma questo è detto nella ipotesi, che sia debitore. E che farem poi, vedendo, che debitore non è, ma creditore? Giudicando il S.C. la presente causa con quella rettitudine, ch'è sua propria virtù, non farà D. Giovanni ristorato di quelle quantità, che a favor suo debbon

pa-

(1) Fol. 136. N.M.

( XXIV )

pagare i Marasca? E non oltrepassano questi suoi crediti la somma del preteso debito? Dunque debito più non ci avrà; nè tal calcolo fa prova contro di lui. Afsai motivi abbiamo da far vedere, che non regga, li quali esporremo al S. C. Speriamo perciò, che abbia a rivocarsi il decreto suddetto.

Di cats a' 26 di giugno 1773.

VA1  
1516801

*Tommasini*